

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 7021

Deliberazione n. 114

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE

ACCORDO PER DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DI FERIE

E ALTRE ASSENZE GIUSTIFICATE – PIANO ANNUALE DELLE FERIE

DETERMINAZIONI

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 5 del mese di Aprile alle ore 15,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 6611 del 29/3/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza fino alle ore 17,00 – Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 4 A) a 7) e da 10) a 17))

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo (Esce alle ore 17,50)

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza)

Sono presenti il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI e il Direttore dell'Area Economica (Esce alle ore 17,30)

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 4) PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE:
C) ACCORDO PER DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DI FERIE E ALTRE ASSENZE GIUSTIFICATE – PIANO ANNUALE DELLE FERIE - DETERMINAZIONI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 114

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con Accordo del 19 Aprile 2012 (prot. n. 6817), è stato siglato apposito Accordo Aziendale relativo alla “Disciplina per la fruizione delle ferie e altre assenze giustificate – Piano annuale delle ferie”;
- Il vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Dipendenti dei Consorzi di Bonifica regolamenta al Capo V le “Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio”.
- Ravvisata l’opportunità di definire un nuovo Accordo in materia;

Tenuto conto che in data 22 Marzo 2024 è stato siglato con le RSU un nuovo Accordo Sindacale, che in sintesi disciplina le modalità per la fruizione di Ferie, Permessi e altre assenze giustificate per i dipendenti del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e definisce le modalità di gestione del Piano Annuale delle Ferie, in attuazione delle previsioni dell’art. 89 del vigente CCNL peri Dipendenti dei Consorzi di Bonifica;

Ravvisata l’opportunità di approvare l’Accordo Aziendale relativo alla “Disciplina per la fruizione delle ferie e altre assenze giustificate – Piano annuale delle ferie”;

Visto lo Statuto;

All’unanimità;

D E L I B E R A

Di approvare l’Accordo Aziendale relativo alla “Disciplina per la fruizione delle ferie e altre assenze giustificate – Piano annuale delle ferie”, in premessa indicato e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

ACCORDO AZIENDALE

CONS BON PIAN FERRARA	
22/03/24 Interno	
Protocollo n. 6110	30028

DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DI

FERIE E ALTRE ASSENZE GIUSTIFICATE

PIANO ANNUALE DELLE FERIE

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di Marzo presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in Via Borgoleoni n. 28

TRA

l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, rappresentata dal Presidente dott. Stefano Calderoni, assistito dal Direttore Generale dott. Ing. Mauro Monti,

E

I Segretari Provinciali FAI-CISL, FLAI-CGIL, FILBI-UIL, le R.S.U./R.S.A. SINDICOB dello stesso Consorzio, assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, rappresentate da:

Beltrami Pierantonio, Borgatti Gianpaolo, Cenacchi Franco, Crosara Marco, Frighi Riccardo, Finchi Rossella, Nepoti Marcello, Pola Silvano, Rossini Serafino e Bondesan Alessandro e dai Rappresentanti Provinciali Alba Dario, Cavallini Mirko e Grassi Milena;

PREMESSO:

Che con Accordo del 19 Aprile 2012 (prot. n. 6817), è stato siglato apposito Accordo Aziendale relativo alla "Disciplina per la fruizione delle ferie e altre assenze giustificate – Piano annuale delle ferie";

Che il vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Dipendenti dei Consorzi di Bonifica regolamenta al Capo V le "Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio".

Che si ravvisa l'opportunità di definire un nuovo Accordo in materia;

SI CONVIENE

Di stabilire, in coerenza con le previsioni contrattuali nazionali, la suddetta Disciplina consorziale per la Fruizione di Ferie e Altre Assenze Giustificate.





DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DI FERIE E ALTRE ASSENZE GIUSTIFICATE - PIANO ANNUALE DELLE FERIE

Articolo 1: Ambito di applicazione

Il presente documento disciplina le modalità per la fruizione di Ferie, Permessi e altre assenze giustificate per i dipendenti del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e definisce le modalità di gestione del Piano Annuale delle Ferie, in attuazione delle previsioni dell'art. 89 del vigente CCNL per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica.

Articolo 2: Entità di Ferie, Permessi e altre assenze giustificate – Conferma precedente Accordo Aziendale

L'entità di Ferie, Permessi e altre assenze giustificate per ogni anno solare di servizio, in accordo con quanto previsto dal CCNL, resta stabilita nel modo seguente:

- 22 giorni di Ferie (FE) in base all'art. 89 del CCNL nel caso di orario di lavoro distribuito su cinque giornate alla settimana (26 giorni nel caso di orario di lavoro distribuito su sei giornate alla settimana);
- 5 giorni di Riposi Compensativi (RC) in base all'allegato D del CCNL;
- 38 ore (5 giorni) di Permessi Ordinari (PO) in base all'art. 91 del CCNL;
- 2 giorni di Permessi Straordinari (PS) in base all'art. 92 del CCNL.

Vengono conservate a titolo personale le condizioni di miglior favore rispetto alla previsione contrattuale - ferie aggiuntive (FA), ferie opzionali (FO), maggiore ammontare di permessi - di cui godevano i dipendenti in servizio alla data del 1/10/2009, provenienti dai precedenti Consorzi (vedasi Appendice).

Articolo 3: Modalità di fruizione e di computo

Le ferie ordinarie (FE) e aggiuntive (FA), i riposi compensativi (RC) e i permessi straordinari (PS) vengono usufruiti in frazioni minime di mezza giornata, corrispondente all'intera fascia mattutina o pomeridiana nei giorni con orario spezzato; vengono usufruiti invece per l'intera giornata nei giorni con orario continuato.

I permessi ordinari (PO), non cumulabili con le ferie ordinarie, vengono usufruiti in ore ed eventuali frazioni di ora, devono essere richiesti preventivamente e devono essere accordati come da richiesta, a meno che non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.

Nel caso in cui il dipendente abbia già esaurito la propria disponibilità di permessi ordinari (PO) e abbia l'esigenza di usufruirne ulteriormente, potrà chiedere di trasformare a tale scopo in permessi ordinari (PO) la quota necessaria, indicata dallo stesso dipendente, di ferie aggiuntive (FA) e/o di riposi compensativi (RC) ancora disponibili.

I permessi straordinari (PS), non computabili nelle ferie, possono essere accordati al personale, in circostanze speciali e subordinatamente alle esigenze del servizio, per una durata non superiore a 2 giorni all'anno, anche consecutivi.

Per usufruire dei Permessi Straordinari (PS) occorre richiamare nella domanda le circostanze speciali di carattere personale e/o familiare che la motivano.

Eventuali necessità personali legate allo stato di salute, come visite mediche o terapie periodiche, dovranno di norma essere collocate al di fuori dell'orario di lavoro; qualora ciò non sia possibile e anche in caso di indisposizioni improvvise che costringano il dipendente ad interrompere il servizio, le relative assenze dovranno essere giustificate con le modalità utilizzate per le assenze per "malattia", presentando idonea certificazione; in mancanza di tale certificazione dovranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le richieste di permessi ordinari o straordinari.

I permessi ordinari (PO) e i permessi straordinari (PS) sono usufruibili nell'anno di competenza e non sono riportabili all'anno successivo.

Le ferie ordinarie (FE), le eventuali ferie aggiuntive (FA) e i riposi compensativi (RC) devono essere usufruiti entro e non oltre il primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza; conseguentemente, qualora non siano stati usufruiti nell'anno di competenza, vengono riportati al primo semestre dell'anno successivo.

Esclusivamente nel caso in cui eccezionali esigenze di servizio, dichiarate dal Dirigente dell'Area di appartenenza, oppure interruzioni per sopravvenuti malattia o infortunio, impedissero il godimento di una parte di ferie ordinarie (FE), di ferie aggiuntive (FA) e di riposi compensativi (RC) entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza, questa parte soltanto, previa specifica autorizzazione del Direttore Generale, potrà essere usfruita entro il termine posticipato dei 12 mesi successivi all'anno di competenza (pertanto entro dicembre dell'anno successivo).

Resta stabilito che tutte le tipologie di assenze giustificate - ferie ordinarie (FE) e aggiuntive (FA), riposi compensativi (RC), permessi ordinari (PO) e permessi straordinari (PS) - sono usufruibili in qualunque periodo dell'anno di competenza, anche in anticipo rispetto alla maturazione del relativo diritto; in caso di interruzione del rapporto in corso d'anno, si procederà ai conseguenti conguagli.

Al solo fine del computo, tutte le assenze giustificate vengono trasformate in ore e frazioni di ore e vengono sottratte dal monte ore complessivo, mantenendo nel contempo, per ogni singola posizione, la distinzione delle quantità di assenze effettuate per ciascuna tipologia disponibile, quali ferie ordinarie (FE) di contratto, ferie aggiuntive (FA), riposi compensativi (RC), permessi ordinari (PO) e permessi straordinari (PS).

Il Consorzio può stabilire la chiusura delle Sedi e dei Centri Operativi in giornate particolari: in tal caso verranno computate corrispondenti giornate di assenze giustificate, secondo le tipologie (FE, RC, PO, ecc.) indicate da ciascun dipendente. La chiusura sarà comunicata entro il mese di gennaio.

Articolo 4: Piano Annuale Ferie

L'art. 89 del CCNL specifica che *"il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell'irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti.*

In linea di massima l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze dei servizi, terrà conto dell'opportunità di assicurare, salvo contraria richiesta dell'interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre."

Per corrispondere alle previsioni contrattuali, è necessario introdurre una razionale programmazione delle ferie estesa a tutti i dipendenti, attraverso l'introduzione del Piano Annuale delle Ferie, che si riferisce al periodo della durata di un anno, costituito dal secondo semestre dell'anno di competenza e dal primo semestre dell'anno successivo.

Ogni dipendente presenta, entro il mese di marzo di ogni anno, la propria proposta annuale riguardante come intende usufruire dei giorni di ferie ordinarie (FE) di sua spettanza.

La proposta potrà essere avanzata dal dipendente entro il mese di marzo anche soltanto per il secondo semestre dell'anno in corso; in tal caso dovrà integrare entro ottobre la propria proposta, estendendola al primo semestre dell'anno successivo, a completare il periodo di un anno di programmazione delle ferie.

Il Piano Annuale Ferie viene predisposto entro il mese di aprile di ogni anno da ciascun Quadro per il personale del Settore/Sezione di cui è responsabile, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente competente, tenendo conto delle proposte di ciascun dipendente, ove ciò sia compatibile con le esigenze dei servizi; ciascun Quadro, dopo aver ricevuto l'eventuale proposta integrativa di ottobre, relativa al piano ferie del primo semestre dell'anno successivo, completa la predisposizione del Piano entro novembre di ogni anno.

Ogni dipendente è tenuto a rispettare il Piano Ferie predisposto; tuttavia ciascuno, per esigenze personali, potrà richiedere tempestivamente al proprio Quadro responsabile di apportare modifiche al Piano Annuale Ferie che prevedano di spostare le date di fruizione delle proprie giornate di ferie.

La richiesta di modifica sarà valutata dal Quadro responsabile e dal Dirigente competente in relazione alle esigenze dei servizi.

In ogni caso tutte le giornate di ferie ordinarie (FE) di spettanza dovranno essere programmate e usufruite entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza, fatte salve le circostanze eccezionali, già introdotte all'art. 3, che consentono di posticipare tale termine al mese di dicembre dell'anno successivo.

Articolo 5: Rimando al CCNL e alle normative di legge vigenti.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto dal CCNL e dalle normative di legge vigenti.

Articolo 6: Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata annuale dalla sua sottoscrizione e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo eventuale disdetta di una delle Parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza iniziale o successivamente prorogata.

APPENDICE

Sintesi delle situazioni di miglior favore vigenti negli ex Consorzi soppressi il 30/9/2010

▪ Ex Primo Circondario:

- **5 giorni** di ferie aggiuntive (FA) per i dipendenti **assunti prima del 2000** (accordo Del. n. 255 del 20/12/1999);
- **2 giorni** di ferie aggiuntive (FA) per i dipendenti **assunti dopo il 2000** (accordo Del. n. 255 del 20/12/1999).

I giorni di ferie aggiuntive (FA), unitamente ai 5 giorni di riposi compensativi (RC), sono classificati come giorni di **ferie opzionali (FO)**, che assommano pertanto a **10 giorni** complessivi per gli assunti **prima del 2000** e **7 giorni** complessivi per gli assunti **successivamente** a tale anno; i giorni di ferie opzionali, a richiesta del Dipendente, possono essere non usufruiti, ma liquidati in busta paga.

▪ Ex Secondo Circondario: non erano stabilite condizioni diverse da quelle contrattuali

▪ Ex Valli Vecchio Reno:

- **2 giorni** di ferie aggiuntive (FA): accordo del 4 Aprile 1973 tra la Commissaria Regionale del Consorzio e la Commissione Interna;
- **1 giorno** di riposo compensativo (RC) aggiuntivo: deliberazione commissariale n. 32 del 25 Maggio 1979;
- **20 ore** di permesso ordinario (PO) aggiuntive derivanti da un accordo aziendale di lontana origine.


▪ Ex Generale:

- **3 giorni** di ferie aggiuntive (FA) derivanti da accordo di lontana origine.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Amministrazione

Il Presidente



per RSU/RSA SINDICOB

Beltrami Pierantonio



Borgatti Giampaolo

Cenacchi Franco

Crosara Marco

Frigli Riccardo


Finchi Rossella

Nepoti Marcello

Pola Silvano

Rossini Serafino

Bondesan Alessandro



I Rappresentanti Provinciali

Alba Dario

Cavallini Mirko

Grassi Milena

